

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado

Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma ☎ 06/65741767

C.F. 97710400587 -- C. M. RMIC8FU00V -- ✉ rmic8fu00v@istruzione.it

www.icsmargheritahack.edu.it

Prot. N.

Roma, 02.10.2019

**Alle famiglie I.C. Margherita Hack
E p.c. a tutto il personale docente
e ATA
Loro Sedi
Al sito web**

OGGETTO: INFORMATIVA sull'Istruzione Parentale: aspetti normativi e operativi.

Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale; oppure termini anglosassoni quali homeschooling o home education.

Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. Questo può avvenire anche in luoghi diversi dall'abitazione, con persone "scelte" dalla famiglia e anche in gruppi di ragazzi.

Le principali norme di riferimento di tale istituto sono:

Costituzione Italiana: artt. 30-33- 34; D.lgs 297/1994, artt. 111 e seguenti;

D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;

D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5;

D.lgs 62/17;

C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005;

C.M. 35 del 26-03-2010;

C.M. 110 del 29-12-2011; e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);

Obbligo di istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che:

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"...omissis...L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni....omissis... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008."

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, **la responsabilità** condivisa dei **genitori**, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle **istituzioni scolastiche** da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli apprendimento e di formazione.

Comunque è il caso di precisare che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola, pubblica o privata.

L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 ("Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003") prevede che:

*“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione **anno per anno** alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.*

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell’iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.

L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso *“l’istruzione familiare”*. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità per l’ammissione all’anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi.

Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:

- La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
- La scelta della istruzione parentale va fatta **annualmente e comunicata** all’autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
- Come previsto dall’art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione alle autorità (non a farne domanda).
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).
Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l’iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione.
- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull’adempimento dell’obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.
- La comunicazione va effettuata annualmente.
- In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere la istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E’ in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
- I genitori che scelgono la istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.
- La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere *“privatamente”* alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.
- Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del figlio.
- Dopo l’esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

Esami di idoneità e di Stato

L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.

Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe.

Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L’istituto della istruzione paterna è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento

dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie).

I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: *“Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”*.

L'ultima C.M. n. 35 del 26/3/2010 regola ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:

- ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004)..

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.
 - Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal Miur. Gli esami si devono sostenere **a giugno** o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.lgs 59/2004).
 - Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
 - Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
 - **La domanda va presentata entro il 30 aprile (CM 27/2011).**
 - Le norme dettate dal Miur regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (la idoneità alla classe...) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.
 - Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009).
 - Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E' il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.
- A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione paterna e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.
- La sede di esame è indicata dalle norme.
 - Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
 - Se un alunno non supera l'esame non acquisisce la idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, *“soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”*.

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Aspetti operativi e modulistica

A livello pratico si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.

<i>tempi</i>	<i>azione</i>	<i>modulistica</i>
preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gen.-feb.) altrimenti quando si realizza l'idea la prima volta e poi annualmente (nel periodo delle iscrizioni per l'anno a seguire)	Avvio della procedura e conferma annuale	MODULO A - COMUNICAZIONE DI ISTRUZIONE PARENTALE
		MODULO B- DOMANDA DI RITIRO DALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA
In tempi iniziali	Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che anticipa il lavoro del bambino e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali.	
entro il 30 aprile di ogni anno	Richiesta esame di idoneità candidato esterno	Mod. C – domanda di esame di idoneità /licenza fine ciclo

Ulteriori informazioni

L'Istituto Comprensivo Margherita Hack nelle rappresentanze di Dirigente e Personale Docente è a disposizione delle Famiglie in un'ottica di dialogo per tutti i momenti di possibile collaborazione che potranno verificarsi.

In particolare per quanto concerne aspetti sia didattici specifici che di natura professionale, così pure il contributo per quanto riguarda le competenze, i metodi e le modalità di natura psicopedagogica.

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico

Massimo La Rocca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D. Lgs.39/93)